

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2577-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MOGHERINI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

Presentato il 28 luglio 2014

(Relatori: **AMENDOLA**, per la III Commissione;
SANGA, per la VI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni permanenti III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze), il 12 novembre 2014, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2577.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2577 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2577, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri »;

premessò che:

l'Accordo in esame è volto a dare attuazione, per quanto riguarda i rapporti con l'Italia, alla normativa adottata dagli USA per contrastare l'evasione fiscale a livello internazionale;

tale Accordo prevede rilevanti scambi d'informazione tra Italia e USA sui conti bancari e le operazioni finanziarie, con il connesso obbligo, per le istituzioni finanziarie italiane, di raccogliere le informazioni che devono essere oggetto di scambio;

si rileva peraltro che sussiste un'asimmetria tra le informazioni fornite agli Stati Uniti dall'Italia e quelle ricevute, dal momento che, solo nel primo caso, è prevista la trasmissione del saldo o valore del conto;

tra le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di raccolta e comunicazione delle informazioni è compresa anche la società Poste italiane Spa, relativamente alle sue attività finanziarie di raccolta e gestione del risparmio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2577, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri »;

condivisi gli obiettivi dell'Accordo oggetto di ratifica, che intende rafforzare il rispetto degli obblighi tributari mediante il contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale a livello internazionale, assicurando lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria, su basi di reciprocità, tra autorità fiscali italiane e statunitensi;

espresso apprezzamento per il proposito di ridurre, per quanto possibile, gli oneri amministrativi posti a carico delle istituzioni finanziarie italiane in relazione all'applicazione della normativa F.A.T.C.A.;

ritenute opportune le esenzioni soggettive ed oggettive dagli obblighi di comunicazione previste dall'Allegato II per le forme di previdenza integrativa, in considerazione del basso rischio di un loro utilizzo con finalità di elusione degli obblighi fiscali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2577 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri »;

preso atto dei contenuti dell'articolo 5, che attribuiscono alle istituzioni finanziarie italiane, all'apertura di conti finanziari, obblighi di *due diligence* e di raccolta di informazioni non solo nei confronti di cittadini statunitensi ovunque residenti, ma anche nei confronti di tutti gli altri cittadini fiscalmente non residenti in Italia, ivi compresi, dunque, i clienti di Paesi dell'Unione europea;

rilevato in proposito che tale aggravio informativo appare potenzialmente oneroso per gli intermediari e le istituzioni finanziarie italiane e rischia di ripercuotersi sulle condizioni praticate ai cittadini non residenti fiscalmente in Italia, con possibili effetti di disparità di trattamento e di discriminazione tra clienti italiani e clienti residenti in altri Paesi, anche dell'Unione europea;

visti inoltre i contenuti dell'articolo 6 che prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle informazioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito ad assicurare che, nell'attuazione dell'Accordo — con particolare riferimento alla disciplina di cui all'articolo 6 che prevede la possibilità di affidare a soggetti terzi il compito di rilevare e comunicare i dati della clientela estera — sia garantito il rispetto della normativa europea di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di verificare se le disposizioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge di ratifica in esame determinano un aggravio di oneri per le istituzioni finanziarie italiane e, in caso affermativo, di introdurre disposizioni volte a garantire la parità di trattamento tra i cittadini italiani e gli altri cittadini europei.

€ 1,00



17PDL0026390